



Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) (Diritto di protezione affine per pubblicazioni giornalistiche)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

Art. 1 cpv. 1 lett. b

1 La presente legge disciplina:

- b. la protezione dell'artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, degli organismi di diffusione nonché delle imprese che producono pubblicazioni giornalistiche (imprese mediatiche);

Art. 28 cpv. 2

² A scopo informativo su questioni d'attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione, diffondere e ritrasmettere oppure mettere a disposizione in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta brevi estratti di prodotti giornalistici; l'estratto e la fonte devono essere indicati. Se la fonte designa l'autore, quest'ultimo deve essere menzionato. È fatto salvo l'articolo 37a.

Art. 37a Diritto al compenso per la messa a disposizione di pubblicazioni giornalistiche

¹ Un'impresa mediatica che dichiara di lavorare rispettando le regole per la prassi giornalistica riconosciute nel settore ha diritto al compenso se fornitori di servizi della

RS

1 FF

società dell'informazione secondo il capoverso 4 mettono a disposizione, a titolo professionale:

- a. parti delle sue pubblicazioni giornalistiche che non presentano un carattere originale in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
- b. brevi estratti in conformità con l'articolo 28 capoverso 2.

² [VARIANTE 1] Il diritto al compenso nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione secondo il capoverso 4 sussiste anche se la messa a disposizione risulta da una ricerca.

² [VARIANTE 2] Il diritto al compenso nei confronti dei fornitori di servizi della società dell'informazione secondo il capoverso 4 sussiste anche se la messa a disposizione risulta da una ricerca, oppure se gli utenti di un servizio:

- a. mettono a disposizione, per mezzo del servizio, parti di pubblicazioni giornalistiche che non presentano un carattere originale in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta;
- b. mettono a disposizione, per mezzo del servizio, brevi estratti ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2.

³ Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

⁴ Devono un compenso i fornitori di servizi della società dell'informazione che esercitano un'attività a scopo di lucro e che hanno un numero di utenti annuo medio pari ad almeno il 10 per cento della popolazione svizzera.

⁵ I diritti d'autore e i diritti di protezione affini su opere o altri materiali contenuti in una pubblicazione giornalistica restano intatti.

Art. 37b Riserva della reciprocità

Un'impresa mediatica che non ha sede in Svizzera ha diritto al compenso secondo l'articolo 37a se il Paese in cui ha sede conferisce alle imprese mediatiche con sede in Svizzera diritti patrimoniali per utilizzazioni analoghe a quelle di cui nell'articolo 37a.

Art. 37c Diritto di partecipazione dell'autore

¹ L'autore di un'opera giornalistica contenuta in una pubblicazione giornalistica può esigere un'equa parte del prodotto della gestione delle utilizzazioni secondo l'articolo 37a.

² Il diritto di partecipazione dell'autore è intrasmissibile e irrinunciabile. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

Inserire prima del titolo terzo a

Art. 39^{bis} Durata del diritto al compenso per l'utilizzazione di pubblicazioni giornalistiche

¹ Il diritto al compenso per l'utilizzazione di pubblicazioni giornalistiche secondo l'articolo 37a inizia con la loro pubblicazione; si estingue dopo due anni.

² La durata del diritto al compenso si calcola dal 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la pubblicazione.

Art. 40 cpv. 1 lett. b

¹ Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

- b. l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35, 35a, 37a e 37c.

Art. 49 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione secondo l'articolo 37a proporzionalmente alle spese sostenute dalle imprese mediatiche e al contributo delle pubblicazioni giornalistiche all'adempimento del fabbisogno di informazioni. Le spese sostenute comprendono in particolare le remunerazioni corrisposte agli autori delle opere giornalistiche utilizzate nelle pubblicazioni giornalistiche.

Inserire prima del titolo quinto

Art. 60a Compenso alle imprese mediatiche

¹ Per il calcolo del compenso secondo l'articolo 37a devono essere tenute in considerazione in particolare le spese sostenute dalle imprese mediatiche nel quadro di una gestione razionale o le entrate conseguite per mezzo dell'utilizzazione delle pubblicazioni giornalistiche.

² [VARIANTE 1] Se la messa a disposizione risulta da una ricerca, deve inoltre essere tenuto in considerazione il numero di ricerche legate all'attualità.

² [VARIANTE 2] Se la messa a disposizione risulta da una ricerca, deve inoltre essere tenuto in considerazione il numero di ricerche legate all'attualità. Se gli utenti di servizi compiono gli atti di cui all'articolo 37a capoverso 2, deve essere tenuto in considerazione il numero di contributi degli utenti legati all'attualità.

Art. 83a Disposizione transitoria della modifica del...

Il compenso previsto nell'articolo 37a è dovuto a contare dall'entrata in vigore della presente legge; può essere rivendicato dopo l'approvazione della tariffa corrispondente.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

